



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 52 DEL 18 OTTOBRE 2022

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito, per l'esecuzione di lavori, lungo via Ramaglia dal 20/10/2022 al 27/10/2022.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte della E-DISTRIBUZIONE SPA per la realizzazione di lavori di scavo per la posa in opera di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica in via Ramaglia dal 20/10/2022 al 27/10/2022 .

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 10/08/2022.

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada interessata durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario interdire la sosta lungo la strada interessata.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

O R D I N A

Istituire dal 20/10/2022 al 27/10/2022 :

- il divieto di transito, ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso, lungo via Ramaglia;
- il doppio senso di marcia in via Vittoria Aganoor a partire dall'intersezione con via Piscinola fino all'intersezione con via Ramaglia;
- l'obbligo di svolta a sinistra in via Borgo Alfonsiano per i veicoli provenienti da Corso Marianella giunti in Piazza Marianella.

-Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

La *E-DISTRIBUZIONE SPA* dovrà provvedere a mettere in opera, a partire da 24 ore prima dell'inizio delle attività, idonea segnaletica verticale di divieto che andrà rimossa immediatamente al termine delle stesse.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Funz.Ing. Francesco Truppa

per il

Direttore della Municipalità 8

Dott. Giuseppe Imperatore

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.